



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 luglio 2011 (11.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0133 (NLE)**

**12180/1/11
REV 1**

FISC 96

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 11010/11 FISC 81 - COM(2011) 302 definitivo

Oggetto: Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri") una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
- Adozione

1. Il 30 maggio 2011, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto. Scopo della proposta è autorizzare la Germania, in deroga alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, ad applicare una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.
2. Nella riunione del 16 giugno 2011, i Consiglieri/Addetti fiscali hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione. Le delegazioni FR e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare, che sono state successivamente sciolte.
3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la suddetta decisione di esecuzione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel doc. 11719/11 FISC 91.